

Delibera n. 262/11/CONS

Sospensione del procedimento sanzionatorio n. 74/10/DIT avviato nei confronti della società' H3G S.p.A. per la violazione dell'articolo 70, decreto legislativo n. 259/2003 in combinato disposto con l'articolo 3, Commi 1 e 2, delibera n. 664/06/CONS (Proc. Sanz. 74/10)

L'AUTORITA'

NELLA riunione di Consiglio del 5 maggio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento di attuazione dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale sono state disciplinate in via generale le procedure in materia di formulazione di impegni da parte degli operatori di settore, regolamento recato dalla delibera 645/06/CONS e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 29/11/CONS del 20 gennaio 2011 con la quale è stata disposta la "*Approvazione della proposta di impegni presentata dalla società H3G S.p.A. ai sensi della legge n. 248/06 relativa al procedimento sanzionatorio n. 45/10/DIT*";

VISTO, in particolare, il punto 3 della citata delibera con il quale è stato disposto, per il procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 45/10/DIT, la sospensione dei termini fino alla verifica dell'effettivo adempimento degli impegni;

VISTO l'atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n. 74/10/DIT del 22 dicembre 2010, e il relativo verbale di accertamento, di pari data, notificati in data 30 dicembre 2010, con il quale veniva contestata alla società H3G S.p.A. con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI), Via Leonardo Da Vinci, n. 1, la violazione dell'articolo 70, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 nonché dell'articolo 3, commi 1 e 2, dell'allegato A, della delibera n. 664/06/CONS per aver attivato due Sim aggiuntive rispetto a quelle oggetto del contratto sottoscritto in data 29 aprile 2009 dalla società Arredi Cucine e Dintorni s.r.l. provvedendo altresì a fatturare in capo ad essa i relativi costi;

VISTA la memoria difensiva prodotta dalla società H3G S.p.A. in data 11 febbraio 2011 e registrata al protocollo generale con n. 0007454;

CONSIDERATO che negli scritti difensivi la società H3G S.p.A. ha specificato che il procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 45/10/DIT, sospeso con la delibera di approvazione della proposta di impegni n. 29/11/CONS, verte su condotte di presunta attivazione di servizi non richiesti e sulla conseguente indebita fatturazione;

CONSIDERATO che la fattispecie oggetto di disamina nel procedimento avviato con atto n. 74/10/DIT è riconducibile alle ipotesi di cui alla contestazione n. 45/10/DIT trattandosi di una ipotesi di attivazione di due Sim aggiuntive rispetto a quelle oggetto del contratto sottoscritto in data 29 aprile 2009 e oggetto di disconoscimento da parte dell'utente, e che, pertanto, i fatti contestati alla società H3G S.p.A. sono antecedenti al 7 ottobre 2010, data in cui è stata presentata la proposta definitiva di impegni approvata con delibera n. 29/11/CONS;

CONSIDERATO, altresì, che la condotta contestata alla società H3G S.p.A. è stata oggetto di accertamento in pendenza dell'approvazione dei predetti impegni da parte di questa Autorità;

RITENUTO, sulla base delle considerazioni esposte, che sussistano le condizioni per disporre la sospensione del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione n. 74/10/DIT e del relativo atto di accertamento, fino alla verifica dell'effettivo adempimento degli impegni di cui alla delibera n. 29/11/CONS;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1) La sospensione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società H3G S.p.A. con contestazione n. 74/10/DIT.

2) Il suddetto procedimento resta sospeso fino alla verifica dell'effettivo adempimento da parte della società degli impegni approvati con la delibera n. 29/11/CONS.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Napoli, 5 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

I COMMISSARI RELATORI
Gianluigi Magri
Sebastiano Sortino

Per visto di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola